

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2014, n. 0208/Pres.

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, in attuazione dell'articolo 10, commi 33 e 34, della legge regionale 15/2014.**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 4 Concessione e erogazione del contributo
- Art. 5 Rendicontazione
- Art. 6 Rinvio
- Art. 7 Norma transitoria
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni necessarie per accedere al contributo a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia per il concorso alla copertura di accantonamenti al fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, nonché i criteri di concessione dello stesso contributo, le modalità di presentazione della domanda, la tempistica di rendicontazione e altri eventuali adempimenti a carico dei beneficiari, in attuazione dell'articolo 10, commi 33 e 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2  
(Beneficiari)

1. I beneficiari del contributo sono le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) con sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che presentano i seguenti requisiti:

- a) sono parte in controversie in materia di lavoro protratte per un periodo superiore a cinque anni e con esiti differenti derivanti da più gradi di giudizio;

- b) non dispongono nel bilancio di adeguate risorse per fare fronte agli oneri connessi alle controversie di cui alla lettera a), a causa dei diversi esiti nei gradi di giudizio, che hanno impedito corrette previsioni contabili; per oneri connessi alle controversie in materia di lavoro si intendono, in particolare, le retribuzioni, i contributi previdenziali, l'eventuale risarcimento di danni, gli interessi e le spese legali dovute alla controparte in caso di soccombenza.

### Art. 3

#### *(Modalità di presentazione della domanda)*

1. La domanda per accedere al contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, è presentata, a pena di inammissibilità, al Servizio competente in materia di finanza locale, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [autonomielocali@certregione.fvg.it](mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it), entro il 15 ottobre di ogni anno e specifica:

- a) l'oggetto delle controversie in materia di lavoro e la data di inizio delle stesse;
- b) i diversi gradi di giudizio, la durata di ciascuno e i relativi esiti;
- c) l'importo eventualmente accantonato al fondo rischi, o in altra voce avente la medesima funzione, del bilancio dell'ASP per il pagamento degli oneri connessi a controversie in materia di lavoro, nonché la quota di risorse ritenuta ancora necessaria per assicurare un accantonamento adeguato per fare fronte ai predetti oneri, corredata dei criteri di quantificazione della stessa;
- d) l'ammontare chiesto a contributo.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione comprovante le indicazioni rese e, in particolare, delle sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali e dei bilanci dell'ASP.

### Art. 4

#### *(Concessione e erogazione del contributo)*

1. Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, in misura pari al 95 per cento delle risorse ritenute necessarie per assicurare un accantonamento al fondo rischi, o in altra voce avente funzione analoga, del bilancio dell'ASP, che sia adeguato per fare fronte agli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro.

2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie regionali a soddisfare tutte le domande ammissibili, il contributo spettante a ciascuna ASP è ridotto in misura proporzionale.

3. Il contributo è liquidato e erogato, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità, entro novanta giorni dalla presentazione, da parte dell'ASP al Servizio competente in materia di finanza locale, delle sentenze passate in giudicato, o degli atti di conciliazione, o degli altri atti definitivi conclusivi dei giudizi relativi alle controversie in materia di lavoro.

Art. 5  
*(Rendicontazione)*

1. L'ASP rendiconta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dall'avvenuto pagamento degli oneri dovuti per le controversie in materia di lavoro.

Art. 6  
*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 7  
*(Norma transitoria)*

1. Per l'anno 2014 le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 8  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.